AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 6 maggio 2019 **Decreto n. 96/2019**

Oggetto: Art. 1 della Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 12 maggio 2015 (come modificato dalla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 14 dicembre 2017), commi 4*bis* e 4*ter* _ Autorizzazione al rialzo estivo del livello del Lago Maggiore fino alla quota di + m.1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*";
- il R. D. 6 giugno 1940, n. 3344 col quale è stata assentita al Consorzio del Ticino la concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore;
- il Disciplinare n. 3680 del 24 gennaio 1940, contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la suddetta concessione, della quale costituisce allegato;
- la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. *l* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e s.m.i.;
- il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 18 marzo 1997, n. 59*";
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante "*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- in particolare, il comma 11 dell'art. 63 del suddetto Decreto legislativo, come sostituito dall'art. 51 ("*Norme in materia di Autorità di bacino*"), comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ("*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di* green economy *e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*");
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali*

del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";

- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo "*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*";
- il DPCM 4 aprile 2018, recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*";

RICHIAMATI

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 22 luglio 2014, con cui detto Comitato ha approvato l'avvio della sperimentazione della regolazione estiva del Lago Maggiore permettendo l'innalzamento fino al 15 settembre 2014 del livello di regolazione a +1,25 previa informativa alla Confederazione elvetica;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 12 maggio 2015, con cui detto Comitato ha approvato l'avvio della sperimentazione dei nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore per verificare, nel corso del quinquennio 2015 – 2020, gli effetti sull'ambiente perilacuale e sublacuale prodotti dall'incremento del livello massimo di regolazione di tale bacino lacustre, sulla base del *Protocollo di sperimentazione* allegato alla stessa Deliberazione;
- in particolare l'art. 1, commi 4 e ss. di tale Deliberazione, come sostituiti dall'articolo 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 14 dicembre 2017 (recante "*Sperimentazione della regolazione estiva dei livelli idrometrici del lago Maggiore – Modifiche all'art. 1, comma 4 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2015 del 12 maggio 2015*");
- il "*Protocollo d'Intesa per l'istituzione dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici in atto nel Distretto Idrografico del Fiume Po*", stipulato in data 13 luglio 2016;
- la Nota del Presidente delegato del Tavolo tecnico per il coordinamento ed il controllo delle attività di sperimentazione (istituito dall'art. 2 della Deliberazione C. I. n. 1/2015) del 12 marzo 2019, recante "*Innalzamento in via sperimentale della quota di regolazione estiva del Lago Maggiore. Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2015 così come modificata dalla Deliberazione C. I. P. n. 7/2017. Valutazione del Tavolo Tecnico sull'andamento della stagione estiva 2018 e sul quadriennio 2015 - 2018*";
- il verbale della seduta dell'*Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici in atto nel Distretto Idrografico del Fiume Po* del 14 marzo 2019;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il "*Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021*" (di seguito

brevemente definito PdGPo 2015), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (*"Approvazione del secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico Padano"*);

- il *"Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano"* (di seguito brevemente definito PBI), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvato con DPCM 11 dicembre 2017;

PREMESSO CHE

- la materia della *tutela e corretta utilizzazione delle risorse idriche* costituisce uno degli oggetti della *pianificazione di bacino*, originariamente introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e attualmente disciplinata (come *pianificazione di bacino distrettuale*) nella Parte Terza del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nell'ambito della quale, oltre a dare attuazione alla Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 (recante *"Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"*, di seguito definita brevemente DQA), sono state altresì recepite disposizioni di previgenti leggi (in particolare, quelle del D. Lgs. n. 175/1993 e della legge n. 36/1994) le quali, nel loro complesso, avevano definito una serie di finalità di tutela quali - quantitativa delle risorse idriche pubbliche, individuate come beni da utilizzare salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future, secondo una ben precisa scala di priorità finalizzata anche a non pregiudicare il patrimonio idrico, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
- tra le finalità della suddetta pianificazione di bacino figura la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, la quale deve comunque garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi. Per tale finalità gli strumenti di Piano devono contenere la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche ed il piano delle possibili utilizzazioni future delle stesse, sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinguendole per tipologie di impiego e secondo le quantità. Tale programmazione deve essere riferita anche ai periodi di siccità e considerare gli scenari futuri di cambiamento climatico;
- in attuazione della DQA, il citato D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha introdotto in Italia i *Distretti idrografici* (tra i quali figura quello del fiume Po), e ha attribuito le funzioni delle Autorità di bacino previste dalla legge n. 183/1989, ora abrogata, alla competenza delle *Autorità di bacino distrettuali* disciplinate all'art. 63 di tale Decreto legislativo e, più dettagliatamente, dal DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la principale competenza istituzionale delle Autorità di bacino distrettuali è costituita dall'elaborazione ed adozione del *Piano di bacino distrettuale* di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Tale Piano (che costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate al perseguimento degli obiettivi specificati da detta norma, tra i quali figura la *corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*) può essere redatto, tra l'altro, anche per *stralci*, relativi a settori funzionali, garantendo comunque la considerazione sistemica del territorio interessato dai Piani. Tra tali stralci figura, in

particolare, il *Piano di Gestione distrettuale*, espressamente previsto dall'art. 117 dello stesso Decreto legislativo in attuazione dell'art. 13 della DQA come lo stralcio del Piano di bacino distrettuale mediante il quale sono pianificate e programmate le norme d'uso per la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio del Distretto idrografico interessato. In particolare, il Piano di Gestione distrettuale persegue obiettivi di qualità ambientale delle risorse idriche presenti nell'ambito territoriale di riferimento, che implicano la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, la quale deve comunque garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il *deflusso vitale minimo* (DMV) negli alvei sottesi. Per tali finalità la pianificazione di bacino distrettuale in tale materia deve comprendere la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche ed il piano delle possibili utilizzazioni future delle stesse, sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinguendole per tipologie di impiego e secondo le quantità;

- allo scopo di consentire il corretto espletamento delle suddette funzioni istituzionali di competenza delle Autorità di bacino distrettuali e di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli strumenti di Piano da esse predisposti, la legge ha attribuito alle stesse ulteriori funzioni di maggior dettaglio, tra le quali figurano quelle di cui a comma 11 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006, a norma del quale le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità di Enti competenti all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione. Tra tali Enti figura il Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore (traversa della Miorina, oggetto della concessione assentita a tale Consorzio con il R. D. 6 giugno 1940 n. 3344), il quale svolge la sua attività nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- la gestione della traversa della Miorina riveste importanza strategica per la regolazione dei livelli idrometrici del lago Maggiore e per costituire una scorta idrica strategica. Tale regolazione genera ricadute importanti: a) sulla disponibilità idrica, nei mesi estivi, delle acque da destinare sia al conseguimento del DMV del Ticino sublacuale, sia a scopo irriguo e industriale con rilevanti ricadute economiche sui comparti produttivi delle Regioni Lombardia e Piemonte; b) sulla sicurezza, in corso di eventi di piena, delle popolazioni e delle infrastrutture rivierasche con il coinvolgimento anche di aree ricadenti nella Confederazione Elvetica; c) sulla sicurezza in corso di piena dell'intero tratto di valle;
- fin dal Disciplinare allegato all'atto di Concessione n. 3680 del 24 gennaio 1940, rilasciato al Consorzio del Ticino per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, al fine di tutelare le sponde del lago dagli allagamenti, fu stabilito (previo accordo con la Confederazione Elvetica) un limite massimo di oscillazione della regolazione dei livelli idrometrici del lago medesimo rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, cui si convenne di assegnare la quota di m.193,016 s.l.m. (cfr. art. 1 del Disciplinare). Per l'esattezza, il massimo invaso artificiale del lago fu fissato a + m.1.00 (m.194,016 s.l.m.) ed il massimo svaso fu

fissato a – m.0.50 (m.192,516 s.l.m.) rispetto alla quota dell'idrometro di Sesto Calende;

- successivamente, tuttavia, per una serie di ragioni connesse a finalità di interesse pubblico che richiedevano la presenza di un maggior quantitativo di risorsa idrica invasata nel Lago Maggiore, il Consorzio del Ticino ha richiesto ed ottenuto (sempre previo assenso della Confederazione Elvetica) l'autorizzazione ad effettuare, per determinati periodi dell'anno, un *sovralzo*, cioè l'innalzamento del massimo invaso artificiale al di sopra del limite di + m. 1.00 sullo zero idrometrico di Sesto Calende di cui all'articolo 1 del Disciplinare di Concessione del 1940;
- in particolare, a partire dagli anni '60, il Consorzio del Ticino propose al Ministero dei Lavori pubblici (all'epoca competente) di poter procedere ad effettuare *in via sperimentale e con procedura graduale* un sovralzo per il periodo estivo (dal 1 giugno al 15 settembre) di ogni anno, innalzando l'invaso artificiale fino al livello di + m.1.50 rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende (e cioè fino ad un massimo di + m.0.50 oltre alla quota di massimo invaso definito dal Disciplinare di Concessione di cui ai punti precedenti);
- le finalità di interesse pubblico che avevano indotto, in origine, il Consorzio del Ticino a proporre il suddetto *sovralzo estivo* erano connesse allo scopo di ridurre le criticità cui erano esposte le colture irrigue nei periodi estivi (con specifico riguardo, inizialmente, al problema di ridurre, durante tale periodo, le fallanze cioè il mancato attecchimento degli innesti e la mancata germinazione dei semi);
- successivamente, tuttavia, a tali finalità originarie se ne sono aggiunte altre, tra cui quella di rendere disponibile, nel periodo estivo, una maggiore riserva idrica da destinare ad usi ambientali e, nel contempo, valutare gli effetti dell'innalzamento del livello di regolazione in termini sia di possibili variazioni delle condizioni di rischio idraulico sia di eventuali impatti sugli ambienti naturali e sul patrimonio culturale nonché sulle aree demaniali, sulla balneazione e sui lidi. tali ulteriori finalità corrispondono anche ai contenuti ed agli obiettivi degli strumenti della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po nel frattempo elaborati, adottati ed approvati in adempimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in attuazione delle previsioni comunitarie contenute nella DQA;
- parecchi anni dopo l'ultima autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici al Consorzio del Ticino per la regolazione estiva del Lago Maggiore, nel 2012 detto Consorzio ha nuovamente richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e alle Regioni Piemonte e Lombardia di essere autorizzato, in via sperimentale, ad innalzare nel periodo dell'anno che va dal 1 marzo al 15 settembre, la soglia di regolazione estiva del lago, fissata dal disciplinare di concessione in + m.1,00 sullo zero idrometrico di Sesto Calende, fino a + m.1,50 al fine di incrementare il volume idrico immagazzinato nel lago e disporre di una scorta idrica da utilizzare per fronteggiare eventuali carenze idriche estive e, più in generale, per sostenere le portate ecologiche nel Ticino sublacuale. A fronte di tale richiesta, il MATTM ha investito della questione, per la prima volta, l'Autorità di bacino del fiume Po, in forza della competenza ad essa attribuita dal citato art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. All'esito di un'istruttoria che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 22 luglio 2014 l'Autorità ha quindi approvato l'avvio della sperimentazione della regolazione estiva del Lago Maggiore, permettendo

l'innalzamento fino al 15 settembre 2014 del livello di regolazione a + m.1,25 sull'idrometro di Sesto Calende, previa informativa alla Confederazione Elvetica ed a condizione che si mettessero in atto tutte le cautele per evitare effetti negativi su persone, ambiente e infrastrutture. L'articolo 3 di tale Deliberazione ha inoltre stabilito che per gli anni successivi al 2014, il livello di regolazione avrebbe potuto essere progressivamente innalzato, da + m.1,25 a + m.1,50 sullo zero idrometrico di Sesto Calende, sulla base di un programma di sperimentazione definitivo approvato dal Comitato Istituzionale all'esito della sperimentazione, previe acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi attivata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2012 ed adeguata informativa alla Confederazione Elvetica;

- in seguito alla Deliberazione C. I. n. 1/2014, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al punto precedente si è sviluppato un ampio e approfondito dibattito in ordine agli effetti che potrebbero essere indotti da una regolazione estiva della traversa della Miorina sino a + m.1,50, esaminati i sistemi di preannuncio e previsione delle piene esistenti, i tempi per mettere in atto eventuali operazioni di svaso preventivo necessarie per garantire gli attuali livelli di sicurezza. Contestualmente è stato elaborato dal Consorzio del Ticino un *Protocollo* per la regolazione della *sperimentazione quinquennale dei nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore* (di seguito brevemente definito "*Protocollo di sperimentazione*") necessaria a verificare gli effetti sull'ambiente perilacuale e sublacuale prodotti dall'incremento del livello massimo di regolazione del Lago Maggiore nel periodo estivo (dal 15 marzo al 15 settembre) da + m.1,00 a + m.1,50 sullo zero idrometrico di Sesto Calende. All'esito del dibattito di cui sopra, il Protocollo è stato infine sottoposto al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, che lo ha approvato con Deliberazione n. 1 del 12 maggio 2015, istituendo al tempo stesso (articolo 2 della Deliberazione) un *Tavolo tecnico* per il coordinamento ed il controllo delle attività di sperimentazione, composto da rappresentanti di tutti i soggetti istituzionali interessati e presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità stessa. La *sperimentazione* approvata con la Deliberazione n. 1/2015 (la cui durata complessiva, suddivisa in fasi intermedie, è stata stabilita per il quinquennio 12 maggio 2015 – 15 settembre 2020) è finalizzata a rendere disponibile nel periodo estivo una maggiore riserva idrica da destinare ad usi ambientali e, nel contempo, valutare gli effetti dell'innalzamento del livello di regolazione in termini sia di possibili variazioni delle condizioni di rischio idraulico sia di eventuali impatti sugli ambienti naturali e sul patrimonio culturale nonché sulle aree demaniali, sulla balneazione e sui lidi;
- il "*Protocollo di sperimentazione*" di cui al punto precedente ha previsto, inoltre, che già al termine del primo triennio di sperimentazione (2014-2017) il Tavolo tecnico potesse valutare, nell'ambito di un'apposita Relazione sulle attività svolte, la possibilità di autorizzare un primo sovralzo della quota di regolazione estiva dal livello di + m.1,25 al livello di + m.1,30 (comportante un incremento dell'acqua invasata nel Lago pari a circa 10,5 milioni di metri cubi) sullo zero idrometrico di Sesto Calende;
- nell'ambito della Relazione redatta nel 2017, all'esito del primo triennio di sperimentazione, il Tavolo tecnico istituito con la Deliberazione C. I. n. 1/2015 ha valutato il lavoro svolto, segnalando (a fronte della sostanziale assenza di criticità o

carenze rispetto a quanto programmato all'avvio della sperimentazione) la sussistenza di alcuni elementi di incompletezza ed incertezza tali da richiedere un approccio di tipo precauzionale. Tra tali elementi figura la questione dell'incremento del livello lacuale durante il periodo estivo fino al livello di + m.1,30 sullo zero idrometrico di Sesto Calende, rispetto alla quale non tutti gli orientamenti espressi sono stati unanimemente favorevoli. È stato altresì evidenziato, tuttavia, che per il perseguimento dell'obiettivo di ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa ai fini ambientali (come stabilito dalla Deliberazione di C. I. n. 1/2015), sussiste la necessità di tenere conto delle esigenze e delle criticità che potrebbero manifestarsi al verificarsi di *severe crisi idriche* analoghe a quelle registrate nel triennio di sperimentazione nel contesto di area vasta rappresentato dal Ticino *sub* lacuale e dall'asta del Po. È stato quindi rilevato in sede di Relazione che, in presenza di tali s*ituazioni di criticità idrica caratterizzate da particolare severità*, non possano sussistere motivi ostativi al rialzo del livello di regolazione estiva del Lago Maggiore al di sopra del livello di + m.1,25, pur non rientrando tale tema nel campo della sperimentazione in corso;

- le conclusioni cui è pervenuto il Tavolo tecnico nell'ambito della Relazione del 2017 hanno anche tenuto conto delle attività avviate dall'*Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po* (brevemente definito anche come "*Osservatorio di Distretto*") istituito con il protocollo d'Intesa stipulato il 13 luglio 2016 tra il MATTM, l'Autorità di bacino del fiume Po, le Regioni del Distretto ed altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche (tra cui figura il Consorzio del Ticino) "*con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di* governance *della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di valenza distrettuale che di sottobacino, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 3 e degli artt. 167 e 168 del D. Lgs. 152/2006, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici*". Tali obiettivi vengono perseguiti fornendo indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi, in funzione degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdGPo) per quanto attiene allo stato ambientale dei corpi idrici ai sensi della DQA, del Piano del Bilancio Idrico del Distretto Idrografico del Fiume Po (PBI) e della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC). In particolare, le attività dell'Osservatorio di Distretto fanno riferimento alle situazioni individuate nell'Allegato 3 (Piano di gestione siccità e Direttiva magre) del Piano del Bilancio Idrico del Distretto Idrografico del Fiume Po (stralcio del Piano di bacino distrettuale adottato con Deliberazione C. I. n. 8 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvato con DPCM 11 dicembre 2017), e corrispondono a diversi *scenari di severità idrica*, cioè di situazioni in cui i valori degli indicatori di crisi idrica - quali le portate, i livelli, i volumi e gli accumuli di risorsa – sono tali da far prevedere condizioni caratterizzate da *criticità idrica* (carenza delle risorse rispetto agli usi) per determinati periodi di tempo e per determinate aree considerate;
- sulla scorta della Relazione del Tavolo tecnico di cui ai punti precedenti, l'Autorità di bacino ha quindi ritenuto che, in sede di sperimentazione della regolazione dei livelli estivi del lago Maggiore, fosse necessario adottare misure in grado di fronteggiare situazioni di severità idrica come manifestatasi negli ultimi anni,

modificando all'uopo le disposizioni della Deliberazione C. I. n. 1/2015 in modo da renderle coerenti con questa finalità. A tale scopo, nel corso della seduta del 14 dicembre 2017, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (che dal 17 febbraio 2017 ha preso il posto delle soppresse Autorità di bacino nazionali , interregionali e regionali presenti nel Distretto idrografico, istituite in forza dell'abrogata legge n. 183/1989) ha adottato la Deliberazione n. 7/2017, con la quale sono state apportate modifiche all'art. 1, comma 4 della Deliberazione C. I. n. 1/2015, sostituendo quest'ultimo con 4 commi, il secondo dei quali (comma 4*bis*) ammette la possibilità di autorizzare per il periodo estivo un sovralzo del livello del Lago Maggiore fino a + m.1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende nel caso di crisi idrica severa e prolungata che possa interessare l'area vasta costituita dall'asta del Ticino e del Po, allo scopo di ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa e al fine di incrementare il volume idrico immagazzinato nel lago per disporre di una scorta idrica da utilizzare per fronteggiare eventuali carenze idriche estive e, più in generale, per sostenere le portate ecologiche nel Ticino sublacuale e nel Po. Nel successivo comma 4*ter* la Conferenza Istituzionale Permanente ha poi delegato la potestà di autorizzazione del sovralzo estivo in esame al Segretario Generale di questa Autorità, stabilendo che esso debba provvedere all'uopo con apposito decreto, su proposta dell'*Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po* e previo parere del Tavolo tecnico istituito con la Deliberazione C. I. n. 1 del 12 maggio 2015;

CONSIDERATO CHE

- con Nota del 12 marzo 2019, il tavolo tecnico di cui all'art. 2 della Deliberazione C. I. n. 1/2015, per il tramite del suo Presidente delegato, ha formula una *valutazione sull'andamento della stagione estiva 2018 e sul quadriennio 2015 – 2018*, nell'ambito della quale, alla luce delle analisi e valutazioni degli esiti delle attività di monitoraggio e degli studi che hanno accompagnato la sperimentazione con la formulazione di proposte per la regolazione in via sperimentale per l'anno 2019 e dell'esame di tali proposte ai fini della loro concertazione, si è pervenuti ad una proposta di regolazione quanto più condivisa ed efficace in relazione alle finalità della sperimentazione, la quale consiste nella richiesta, formulata nei confronti dell'*Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po*, che lo stesso (nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dall'Intesa del 2016 e sulla base della documentazione riguardante lo stato delle riserve idriche presenti nel bacino imbrifero del Lago Maggiore e, più in generale, dell'intero bacino del Fiume Po) formuli una proposta in merito alla necessità che il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po autorizzi (in conformità alle previsioni dell'art. 1, commi 4 *bis* e 4 *ter* della Deliberazione C. I. n. 1/2015 come modificata dalla Deliberazione C. I. n. 7/2017) il sovralzo estivo del Lago Maggiore fino alla quota sperimentale di + m.1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende, salva la presentazione della richiesta di aggiornamento del limite di regolazione estiva del Lago Maggiore alla Conferenza Istituzionale Permanente nel corso della prima seduta utile della stessa e della previsione che tale limite possa eventualmente essere ulteriormente innalzato previa autorizzazione di detta Conferenza anche fino alla quota massima di + m.1,50 sullo zero idrometrico di

Sesto Calende in presenza delle condizioni previste dal citato art. 1, commi 4 ss. della Deliberazione C. I. n. 1/2015 al fine di consentire il completo sviluppo del Programma di sperimentazione adottato con tale Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

- nel corso della seduta del 14 marzo 2019 l'*Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po*, in sede di *"Valutazione della situazione idrica nel Distretto e definizione del relativo livello di severità"* (cfr. punto 2 del verbale della seduta) pur riscontrando la presenza, nel Distretto, di uno scenario di severità idrica ritenuta ancora bassa (tale, cioè, per cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un *trend* peggiorativo e le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo) ha rilevato che *le previsioni a medio/lungo termine potrebbero determinare il peggioramento dello stato di criticità*, con passaggio ad uno scenario di severità idrica media e anche alta (secondo le definizioni contenute nell'art. 4 del protocollo d'Intesa del 13 luglio 2016) e, che pertanto, sussistano le condizioni per condividere la valutazione formulata dal Tavolo tecnico nella nota del 12 marzo 2019 e che sia quindi necessario procedere all'adozione, a norma del comma 4*ter* dell'articolo 1 della Deliberazione C. I. n. 1/2015 (introdotto dall'art. 1 della Deliberazione CIP n. 7/2017), di un Decreto del Segretario Generale di autorizzazione dell'aumento del livello di invaso del Lago Maggiore fino alla quota sperimentale di + m. 1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende;

RITENUTO, PERTANTO

- che, sulla base del parere del Tavolo tecnico e della proposta dell'Osservatorio di Distretto menzionati ai punti precedenti, sussistano condizioni riconducibili a quelle previste dal comma 4*bis* dell'articolo 1 della Deliberazione C. I. n. 1/2015 (come introdotto dall'art. 1 della Deliberazione CIP n. 7/2017) per procedere all'adozione, ai sensi del comma 4*ter* dello stesso articolo, di un Decreto di autorizzazione del sovralzo del livello del Lago Maggiore oltre il livello di massima regolazione estiva previsto dalla stessa norma e fino a + m.1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende per il periodo fino al 15 settembre 2019;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Autorizzazione al sovralzo estivo, fino al 15 settembre 2019, del livello del Lago Maggiore a + m.1, 35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende ai sensi dell'art. 1, comma 4*ter* della Deliberazione C. I. n. 1/2015)

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 4*ter* della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fume Po n. 1/2015 (come introdotto dall'art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di

bacino distrettuale n. 7/2017) si autorizza il Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore a procedere al sovralzo estivo, fino alla data del 15 settembre 2019, del livello del Lago Maggiore sopra il livello di massima regolazione fissato dal comma 4 dello stesso articolo 1 e fino a + m.1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende, allo scopo di ottimizzare la conservazione e la gestione della risorsa e al fine di incrementare il volume idrico immagazzinato nel Lago per disporre di una scorta idrica da utilizzare per fronteggiare la prevista situazione di peggioramento dello scenario di severità idrica per il periodo estivo, destinato ad interessare l'area vasta costituita dall'asta del Ticino e del Po.

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)